

Codice A1406C

D.D. 7 gennaio 2026, n. 1

D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione alla dott.



ATTO DD 1/A1400B/2026

DEL 07/01/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione alla dott.ssa Francesca Menegon

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023 è stato approvato il rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'Azienda Sanitaria Locale di Biella apposita Convenzione

per la collaborazione della dott.ssa Francesca Menegon, collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso la S.S. “Formazione e sviluppo risorse umane” dell’Azienda stessa, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 16 ore mensili.

Dato atto della Deliberazione n. 405 del 06/11/2025, con la quale il Direttore Generale dell’ASL BI ha approvato il testo della convenzione allegata alla presente.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023;
- DD n. 90 del 09.02.2018;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'ASL BI, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione della dott.ssa Francesca Menegon, collaboratore amministrativo professionale, in servizio presso la S.S. “Formazione e sviluppo risorse umane” dell’Azienda stessa, per l’espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno pari a 16 ore mensili;
- di stabilire che la Convenzione allegata avrà validità di 12 mesi (1 anno), a decorrere dalla data di stipulazione della stessa, dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI PER LA COLLABORAZIONE CON LA DOTT.SSA FRANCESCA MENEGON, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 21-6702 DEL 04/04/2023, NELL'AMBITO DEL SETTORE "SISTEMI ORGANIZZATIVI E RISORSE UMANE DEL S.S.R."

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 ha rinnovato, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, l'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

L'ASL BI con deliberazione direttoriale n. ... del ... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. ... del ... ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità pro tempore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, Piazza Piemonte 1

E

L'Azienda Sanitaria Locale BI, nella persona del Direttore Generale pro tempore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell'Azienda in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi, 2

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto inerente alle piattaforme regionali istituite nell'ambito del disegno di governo della formazione del personale sanitario in Educazione Continua in Sanità, con particolare riguardo alla metodologia FAD, che ha per oggetto il perseguimento delle seguenti finalità generali:

- governo regionale della formazione continua di tutto il personale sanitario presente sul territorio regionale (Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Presidi Ospedalieri, Case di cura private, Ordini), così come previsto dalla D.G.R. n. 10-3399 del 18/06/2021.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità – Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R. :

la dott.ssa Francesca Menegon, [REDACTED]
qualifica professionale: collaboratore amministrativo professionale
dipendente dell'ASL BI

3. L'assegnazione temporanea della dott.ssa Francesca Menegon ha durata pari a dodici (12) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, con un impegno pari a 16 ore mensili da svolgersi prevalentemente a distanza.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dott.ssa Francesca Menegon presso il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane della S.S.R. della Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Prevenzione e sicurezza sanitaria, Edilizia sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dott.ssa Francesca Menegon è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dott.ssa Francesca Menegon permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL BI. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino

sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la dott.ssa Francesca Menegon è tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE PRO TEMPORE
ALLA SANITA'

IL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE
DELL'ASL BI